

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Veneto.

9/4979/**34**. Cialente.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**35**. Coluccini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo,

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Liguria.

9/4979/**36**. Cordonì.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Emilia-Romagna.

9/4979/**37**. Crisci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Toscana.

9/4979/**38**. Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Umbria.

9/4979/**39**. Dameri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Marche.

9/4979/40. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Lazio.

9/4979/41. De Luca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Abruzzi.

9/4979/42. De Simone.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Molise.

9/4979/43. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Campania.

9/4979/44. Diana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Puglia.

9/4979/45. Duca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Basilicata.

9/4979/46. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Calabria.

9/4979/47. Finocchiaro.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Sicilia.

9/4979/48. Fluvi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Sardegna.

9/4979/49. Folena.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e

non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Piemonte.

9/4979/50. Franci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Valle d'Aosta.

9/4979/**51**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Lombardia.

9/4979/**52**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**53**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore

convincione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Veneto.

9/4979/**54**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**55**. Giacco.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione

della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Liguria.

9/4979/**56**. Giulietti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Emilia-Romagna.

9/4979/57. Grandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Toscana.

9/4979/**58**. Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Umbria.

9/4979/**59**. Grillini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Marche.

9/4979/**60**. Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Lazio.

9/4979/**61**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta

di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Abruzzi.

9/4979/**62**. Kessler.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Molise.

9/4979/**63**. Labate.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;